



PROVINCIA DI TREVISO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Doc: T0A7T7

Oggetto: Regolamento concernente l' armamento dei membri
della Vigilanza Ittica - Venatoria Provinciale cui
è conferita la qualifica di agenti di P.S..

Settore: T Gestione del Territorio
Servizio: AV Gestione del territorio
Unità Operativa: 0032 Caccia e Pesca
Ufficio: TCAC Uff. Caccia
C.d.R.: 0024 Caccia, Pesca e Sport

PARERE TECNICO (art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

☐ NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo

☐ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

☐ NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Allegati ☐ SÌ ☐ NO data _____ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI

A) PARERE CONTABILE (art. 49 D. Lgs. 18.08.2000 n. 267)

☐ non richiesto in quanto
l'atto:

☐ non comporta diminuzione di entrata

☐ non comporta impegno di spesa

☐ non concerne gestione del patrimonio

☐ FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa

☐ NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed
all'impegno di spesa per i seguenti motivi

Accertamento/Impegno
N° _____

☐ PRENOTATO (giuridicamente non perfezionato)

☐ ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

data _____ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE



PROVINCIA DI TREVISO

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Doc: T0A7T7

Oggetto: Regolamento concernente l' armamento dei membri della Vigilanza Ittico - Venatoria Provinciale cui è conferita la qualifica di agenti di P.S..

Settore.....	T	Gestione del Territorio
Servizio.....	AV	Gestione del territorio
Unità Operativa.....	0032	Caccia e Pesca
Ufficio.....	TCAC	Uff. Caccia
Centro Responsabilità:	0024	Caccia, Pesca e Sport

data _____

Visto: IL PRESIDENTE o
L'ASSESSORE DI REPARTO

LA GIUNTA PROVINCIALE decide

☐ Co Re Co

☐ I.E.

Rep. Delibere N° _____

☐ Capi Gruppo

☐ Per Ratifica

Protocollo N° _____

☐ Prefettura



PROVINCIA DI TREVISO

PROCESSO VERBALE di deliberazione del CONSIGLIO PROVINCIALE

Convocato dal Presidente con avviso inviato ai Consiglieri
in data 08.01.2001, protocollo 0001392.00
Seduta pubblica del giorno 19.01.2001 in prima convocazione.
Presiede il Presidente FULVIO PETTENA'

Delib.n. 00002

Prot. n. 0003910 2001

Oggetto 00005:

Regolamento concernente l' armamento dei membri
della Vigilanza Ittico - Venatoria Provinciale cui
è conferita la qualifica di agenti di P.S..

P/A (*)

01 BENAZZI FRANCESCO
02 BERGAMIN MAURO
01 BOTTEON MARIO
02 BRESSAN LEOPOLDO
03 BUSOLIN STEFANO
04 CENEDESE ALESSANDRO
05 CICILIOT CLAUDIO
06 COLMAOR LORIS
07 DE GUARDA ANDREA
08 FERRANTE ALVARO
09 GERONAZZO ALFIO
10 GIORGI GIORGIO
11 LAPASINI GIULIO
12 LORENZON MIRCO
13 LOVISOTTO ARCANGELINO
14 MADDALON GIANNI
03 MARCHESAN ALESSANDRO
15 MARDEGAN GIUSEPPE
04 MAZZER EDWARD
16 PERISSINOTTO MORENO
05 PESCAROLLO ANTONIO
17 PETTENA' FULVIO
18 PICCIOL GIOVANNI
19 PIZZINATO ITALO
06 PUPPINATO CARLA

P/A (*)

07 ROMA FIORENZO
20 ROSSETTO MARLENE
21 SCHIAVON BRUNO
22 SERRAJOTTO ERMANNO
23 TESSER PIETRO
24 TOME' ELIO
08 TONIN RENZO
25 ZAIA LUCA
26 ZAMUNER TECLA
27 ZANATTA PIETRO
28 ZANETTE ROBERTO
29 ZANOTTO VITTORIO

Assiste il Segretario Generale LUIGI DE MARTIN

Svolgono le funzioni di scrutatori i Signori consiglieri:

ALVARO FERRANTE
BRUNO SCHIAVON
TECLA ZAMUNER

* Nota bene: "P" = presente "A" = assente



I membri della Vigilanza Ittico-venatoria provinciale, durante lo svolgimento del servizio, nell'ambito del territorio di appartenenza, e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57, comma 2°, lett. b del C.P.P.) e di Pubblica Sicurezza (art. 27, l. n. 157/92).

Quest'ultima qualifica è conferita con provvedimento prefettizio. Gli agenti della Vigilanza Ittico-venatoria dipendenti della Provincia di Treviso, attualmente, rivestono tutti la qualifica di agente di P.S.-

L'art. 27 della Legge 157/92 attribuisce "agli agenti dipendenti degli enti locali" le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza, così rendendo applicabili le norme specifiche dettate al riguardo dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 10 giugno 1931 n. 773 e dal Regolamento attuativo approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635.

L'art. 29 della Legge 157/92 aggiunge che gli agenti "portano senza licenza le armi di cui sono dotati" nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

Con Decreto del Ministero dell'Interno 4/3/1987 n. 147 è stato approvato il Regolamento concernente l'armamento degli agenti dipendenti degli enti locali ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

Più volte, è stata segnalata l'opportunità che gli agenti siano dotati di una pistola di ordinanza, per poter effettuare con più sicurezza i numerosi servizi, anche notturni, e in luoghi isolati, che i compiti istituzionali impongono.

Anche le altre Province del Veneto hanno provveduto alla adozione di pistole ed armi lunghe per gli agenti.

Al riguardo, sarebbe problematica l'istituzione di una vera e propria armeria, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 145/87: si dovrebbe, infatti, garantire col personale a disposizione, i controlli, sorveglianza, custodia e conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.

L'istituzione dell'armeria non è però necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e munizioni sono custoditi in appositi armadi con le modalità di cui all'art. 14 del D.M.. In ogni caso occorre nominare un responsabile dell'armeria e garantire controlli diurni e notturni.

Le armi possono anche essere assegnate in via continuativa agli addetti alla vigilanza con l'obbligo di restituzione al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 10 del D.M.-

E' poi indispensabile, che gli agenti, una volta dotati di pistola d'ordinanza, mantengano l'addestramento, partecipando alle esercitazioni di tiro, presso poligoni abilitati, nel quadro delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale.

E' indispensabile, prima di dotare gli agenti della Vigilanza delle armi, provvedere alla adozione di un Regolamento per il loro uso.

L'adozione di tale regolamento deve, innanzitutto, individuare le figure professionali dei dipendenti cui va assegnata l'arma, cioè in questo caso, gli addetti alla Vigilanza Ittico-venatoria provinciale, oltre a regolamentare il compimento di tutti gli atti necessari, inerenti agli adempimenti connessi all'acquisto, detenzione porto e custodia delle pistole.



Le armi corte dovranno essere assegnate, in via continuativa, agli agenti, da parte del Comandante. E' opportuna l'adozione, quale arma di difesa personale, di una pistola semi-automatica, del tipo Beretta col. 9x21, la stessa adottata dalla maggior parte delle altre Provincie, arma analoga a quella in uso dalla Polizia di Stato, e dai Carabinieri.

Si procederà, quindi, con successivo provvedimento, all'acquisto tramite trattativa privata, direttamente dalla ditta produttrice.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Sentita la relazione e le proposte della Giunta Provinciale.

Visto il parere favorevole espresso dalla IV Commissione Consiliare permanente nella seduta del 15 gennaio 2001;

Vista la L. n. 157/1992;

Vista la L.R. n. 50/1993;

Vista la L.R. n. 17/1996 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D. lgs n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere di regolarità contabile espresso dal responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267;

Vista l'attestazione della copertura finanziaria della spesa espressa dal responsabile del servizio finanziario;

Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla Legge, allo Statuto ed ai Regolamenti;

Con voti favorevoli 28, contrari nessuno, astenuti 1 (Maddalon), resi in forma palese con sistema elettronico ed accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti,

D E L I B E R A

1) di approvare il testo del Regolamento per l'uso delle armi, da parte degli agenti della Vigilanza ittico-venatoria provinciale, in possesso della qualifica di agente o ufficiale di P.S., che si allega al presente atto sub A);

2) di demandare ad apposito, successivo provvedimento l'acquisto, a trattativa privata, ai sensi dell'art. 41 del R.D. n. 877/24, delle armi di tipo Beretta col. 9x21 direttamente dalla ditta produttrice;

3) di dare atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere di spesa a carico del bilancio provinciale.



PROVINCIA DI TREVISO

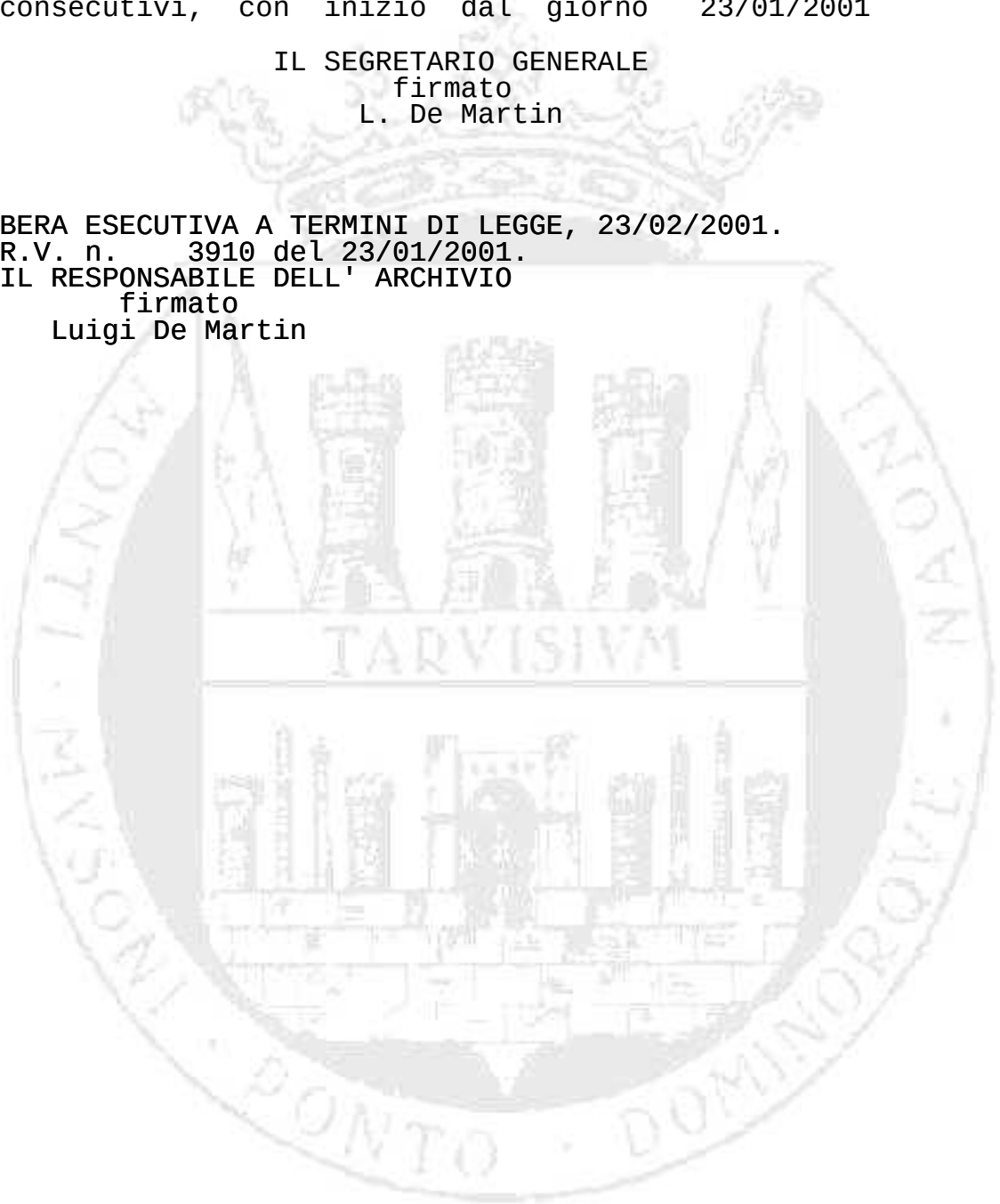
IL PRESIDENTE
firmato
FULVIO PETTENA'

IL SEGRETARIO
firmato
LUIGI DE MARTIN

La presente deliberazione è stata pubblicata
all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni
consecutivi, con inizio dal giorno 23/01/2001

IL SEGRETARIO GENERALE
firmato
L. De Martin

DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE, 23/02/2001.
C.C.R.V. n. 3910 del 23/01/2001.
per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO
firmato
Luigi De Martin





PROVINCIA DI TREVISO

Allegato pareri in testo integrale
di cui all'art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 n. 267

=====

Settore.....	T	Ecologia Ambiente Gest. territorio
Servizio.....	AV	Gestione del territorio
Unità Operativa.....	0032	Caccia e Pesca
Ufficio.....	TCAC	Uff. Caccia
C.d.R.	0024	Gestione del territorio

PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

!_! NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo

!X! FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

!_! NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica

Allegati SI data 12 dicembre 2000 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
G. PORCELLATO

=====

SETTORE RISORSE ECONOMICO FINANZIARIE E PATRIMONIALI

A) PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

!_! non richiesto in quanto atto di mero indirizzo

!X! favorevole anche se l'atto !X! non comporta impegno di spesa

!_! non comporta diminuzione di entrata

!_! FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa

!_! NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile
ed all'impegno di spesa

Assunto accertamento/impegno n. //

data 15 dicembre 2000

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
S. PAVAN

B) ATTESTAZIONE ALLA COPERTURA FINANZIARIA
Si attesta la copertura finanziaria
della spesa.

data 15 dicembre 2000

p. IL RAGIONIERE CAPO
S. PAVAN



Allegato A)

REGOLAMENTO PER L'USO DELLE ARMI

Armi in dotazione

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 1/3/87, n. 145, l'arma da difesa personale in dotazione ai dipendenti con qualifica di agente o ufficiale di P.S. è assegnata dal Comandante agli addetti alla Vigilanza Ittico-Venatoria Provinciale. L'Amministrazione provinciale fornisce, in via continuativa, un solo esemplare di arma da difesa personale (pistola semi automatica del modello consentito dalla legislazione vigente con relative munizioni).
2. Per lo svolgimento dei compiti d'istituto gli appartenenti possono essere dotati delle seguenti armi:
 - a) fucile con canna ad anima liscia, con relative munizioni;
 - b) fucile con canna rigata di calibro non inferiore a mm 5.6, eventualmente corredato di ottica adeguata;
 - c) fucile lancia siringhe, con relativi proiettili a narcotico.
3. Le armi di cui sopra sono detenute dai possessori in via continuativa e sono portate senza licenza nell'ambito del territorio di servizio.
4. Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore. Le armi dovranno essere conservate in apposito armadio blindato. Nei casi di assenza dal servizio superiore a tre giorni, le armi devono essere restituite al Comandante o al Responsabile del Servizio.
5. Le operazioni di caricamento e scaricamento, pulizia e controllo devono essere effettuate in luogo idoneo e, possibilmente, non in presenza di altre persone.
6. E' vietato portare in servizio armi diverse da quelle avute in dotazione, fatta eccezione per le armi lunghe il cui impiego è disciplinato dal successivo comma.
7. L'impiego delle armi di cui ai punti b), c) è consentito solo per particolari servizi di istituto disposti attraverso ordine scritto del Comandante o del Responsabile del Servizio.
8. La perdita, anche se temporanea, della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza comporta l'obbligo, per l'interessato, di riconsegnare all'Ufficio del Comandante le armi avute in dotazione.
9. Le armi avute in dotazione devono essere consegnate all'Ufficio del Comandante qualora il detentore sia collocato a riposo e/o trasferito ad altro diverso servizio.

Porto dell'arma ed addestramento

1. Il personale della Vigilanza Ittico-Venatoria, quando indossa l'uniforme porta l'arma da difesa personale assegnata al fianco con fondina esterna e caricatore di riserva ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4/3/1987 n. 145.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.



3. Tutti gli agenti, che rivestono la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, saranno iscritti, a cura del Comandante, ai sensi della legge n. 286 del 28 maggio 1981, ad una sezione di tiro a segno nazionale e saranno tenuti a frequentare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con le armi in dotazione.
4. Gli addetti dovranno mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante, che vengono, comunque, stabilite nella misura minima di 6 ogni anno.

Patrocinio legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente riceverà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.



INFORMATIVA.

OGGETTO: Regolamento concernente l' armamento dei membri della Vigilanza Ittico - Venatoria Provinciale cui è conferita la qualifica di agenti di P.S..

I membri della Vigilanza Ittico-venatoria provinciale, durante lo svolgimento del servizio, nell'ambito del territorio di appartenenza, e nei limiti delle proprie attribuzioni, sono agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57, comma 2°, lett. b del C.P.P.) e di Pubblica Sicurezza (art. 27, l. n. 157/92).

Quest'ultima qualifica è conferita con provvedimento prefettizio. Gli agenti della Vigilanza Ittico-venatoria dipendenti della Provincia di Treviso, attualmente, rivestono tutti la qualifica di agente di P.S..

L'art. 27 della Legge 157/92 attribuisce " agli agenti dipendenti degli enti locali" le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza, così rendendo applicabili le norme specifiche dettate al riguardo dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 10 giugno 1931 n. 773 e dal Regolamento attuativo approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635.



L'art. 29 della Legge 157/92 aggiunge che gli agenti "portano senza licenza le armi di cui sono dotati" nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza.

Con Decreto del Ministero dell'Interno 4/3/1987 n. 147 è stato approvato il Regolamento concernente l'armamento degli agenti dipendenti degli enti locali ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza.

Da parte della Vigilanza provinciale, più volte, è stata segnalata l'opportunità che gli agenti siano dotati di una pistola di ordinanza, per poter effettuare con più sicurezza i numerosi servizi, anche notturni, e in luoghi isolati, che i compiti istituzionali impongono.

Anche le altre Province del Veneto hanno provveduto alla adozione di pistole per gli agenti.

Al riguardo, sarebbe problematica l'istituzione di una vera e propria armeria, ai sensi dell'art. 12 del D.M. n. 145/87: si dovrebbe, infatti, garantire col personale a disposizione, i controlli, sorveglianza, custodia e conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto.

L'istituzione dell'armeria non è però necessaria qualora si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce. In tal caso le armi e munizioni sono custoditi in appositi armadi con le modalità di cui all'art. 14 del D.M..In ogni caso occorre nominare un responsabile dell'armeria e garantire controlli diurni e notturni.

Le armi possono anche essere assegnate in via continuativa



agli addetti alla vigilanza con l'obbligo di restituzione al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 10 del D.M..

E' poi indispensabile, che gli agenti, una volta dotati di pistola d'ordinanza, mantengano l'addestramento, partecipando alle esercitazioni di tiro, presso poligoni abilitati, nel quadro delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale.

Poichè la Provincia di Treviso non ha adottato un Regolamento di Polizia provinciale, è indispensabile, prima di dotare gli agenti della Vigilanza delle pistole, provvedere alla adozione di un regolamento per l'uso delle armi.

L'adozione di tale regolamento deve, innanzitutto, individuare le figure professionali dei dipendenti cui va assegnata l'arma, cioè in questo caso, gli addetti alla Vigilanza Ittico-venatoria provinciale, e poi regolamentare il compimento di tutti gli atti necessari, inerenti agli adempimenti connessi all'acquisto, detenzione porto e custodia delle pistole.

Le armi corte dovranno essere assegnate, in via continuativa, agli agenti, da parte del Comandante. E opportuna l'adozione, quale arma di difesa personale, di una pistola semi-automatica, del tipo Beretta col. 9x21, la stessa adottata dalla maggior parte delle altre Provincie, arma analoga a quella in uso dalla Polizia di Stato, e dai Carabinieri.



REGOLAMENTO PER L'USO DELLE ARMI

Armi in dotazione

1. In conformità con quanto previsto dall'art. 4, comma 1 del D.M. 1/3/87, n. 145, l'arma da difesa personale in dotazione ai dipendenti con qualifica di agente o ufficiale di P.S. è assegnata dal Comandante agli addetti al Corpo di Polizia Provinciale. L'Amministrazione provinciale fornisce, in via continuativa, un solo esemplare di arma da difesa personale (pistola semi automatica del modello consentito dalla legislazione vigente con relative munizioni).
2. Per lo svolgimento dei compiti d'istituto gli appartenenti al Corpo possono essere dotati delle seguenti armi da caccia:
 - a) fucile con canna ad anima liscia, semiautomatico, calibro 12 con relative munizioni;
 - b) fucile con canna rigata di calibro non inferiore a mm 5.6, con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm 40, munito di cannocchiale e relative munizioni;
 - c) fucile lancia siringhe, con relativi proiettili a narcotico.
3. Le armi di cui sopra sono detenute dai possessori in via continuativa e sono portate senza licenza nell'ambito del territorio di servizio.



4. Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore. Le armi dovranno essere conservate in apposito armadio blindato. Nei casi di assenza dal servizio superiore a tre giorni, le armi devono essere restituite al Comandante o al Responsabile del Servizio.
5. Le operazioni di caricamento e scaricamento, pulizia e controllo devono essere effettuate in luogo idoneo e, possibilmente, non in presenza di altre persone.
6. E' vietato portare in servizio armi diverse da quelle avute in dotazione, fatta eccezione per le armi lunghe il cui impiego è disciplinato dal successivo comma.
7. L'impiego delle armi di cui ai punti b), c) è consentito solo per particolari servizi di istituto disposti attraverso ordine scritto del Comandante o del Responsabile del Servizio.
8. La perdita, anche se temporanea, della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza comporta l'obbligo, per l'interessato, di riconsegnare all'Ufficio del Comandante le armi avute in dotazione.
9. Le armi avute in dotazione devono essere consegnate all'Ufficio del Comandante qualora il detentore sia collocato a riposo e/o trasferito ad altro diverso servizio.

Porto dell'arma ed addestramento



1. Il personale della Vigilanza Ittico-Venatoria, quando indossa l'uniforme porta l'arma da difesa personale assegnata al fianco con fondina esterna e caricatore di riserva ai sensi dell'art. 5 del D.M. 4/3/1987 n. 145.
2. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987.
3. Tutti gli agenti, che rivestono la qualifica di agente di Pubblica Sicurezza, saranno iscritti, a cura del Comandante, ai sensi della legge n. 286 del 28 maggio 1981, ad una sezione di tiro a segno nazionale e saranno tenuti a frequentare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno con le armi in dotazione.
4. Gli addetti dovranno mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante del Corpo, che vengono, comunque, stabilite nella misura minima di 6 ogni anno.

Patrocinio legale

1. L'Ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e



all'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale.

2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, l'Ente riceverà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.

